Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 269 del 28 ottobre 1961

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Sabato, 28 ottobre 1961 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 650-841 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO-LIBRERIA DELLO STATO-PIAZZA G. VERDI 10, ROMA - TEL. 841-089 848-184 841-737 886-144

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 giugno 1961, n. **1101**.

Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori a domicilio dipendenti dalle imprese manifatturiere di ombrelli.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 luglio 1961, n. **1102**.

Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori addetti alla trebbiatura ed alle attività minori e connesse della provincia di Cremona.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 luglio 1961, n. **1103**.

Norme sul trattamento economico e normativo dei dipendenti dagli Istituti di cura privati della provincia di Perugia.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 luglio 1961, n. **1104**.

Norme sul trattamento economico e normativo dei dipendenti dagli Istituti di cura privati della provincia di Napoli.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 luglio 1961, n. **1105**.

Norme sul trattamento economico e normativo degli operai dipendenti dalle imprese del legno della provincia di La Spezia e dalle imprese del legno e del sughero della provincia di Savona.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 luglio 1961, n. **1106**.

Norme sul trattamento economico e normativo degli operai dipendenti dalle imprese del legno della provincia di Roma.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 luglio 1961, n. **1107**.

Norme sul trattamento economico e normativo degli operai dipendenti dalle imprese esercenti l'attività di escavazione e lavorazione dei materiali lapidei della provincia di Ascoli Piceno.

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 giugno 1961, n. **1101**.

Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori a domicilio dipendenti dalle imprese manifatturiere di ombrelli.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;

Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;

Visto l'accordo 17 maggio 1960 per i lavoranti a domicilio dipendenti dalle aziende manifatturiere di ombrelli, stipulato tra l'Associazione Italiana Manifatture Ombrelli e la Federazione Italiana Lavoratori dell'Abbigliamento, la Federazione Unitaria Italiana Lavoratori dell'Abbigliamento, con l'assistenza della Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori, l'Unione Italiana Lavoratori Abbigliamento, con l'assistenza dell'Unione Italiana del Lavoro; e, in pari data, tra l'Associazione Italiana Manifatture Ombrelli e la Federazione Nazionale dell'Abbigliamento, con l'assistenza della Confederazione Italiana Sindacati Nazionali Lavoratori;

Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 133 del 21 dicembre 1960, dell'accordo sopra indicato, depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta:

Articolo unico.

I rapporti di lavoro costituiti per l'attività per la quale è stato stipulato l'accordo 17 maggio 1960, relativo ai lavoratori a domicilio dipendenti dalle aziende manifatturiere di ombrelli, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole del contratto collettivo anzidetto, annesso al presente decreto.

I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori a domicilio dipendenti dalle imprese manifatturiere di ombrelli.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 giugno 1961

GRONCHI

FANFANI — SULLO

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 ottobre 1961
Atti del Governo, registro n. 140, foglio n. 150. — VILLA

ACCORDO 17 MAGGIO 1960, PER I LAVORANTI A DOMICILIO DIPENDENTI DALLE AZIENDE MANIFATTURIERE DI OMBRELLI

Addì 17 maggio 1960, in Milano, presso la sede dell'Associazione Italiana Manifatture Ombrelli,

tra

l'ASSOCIAZIONE ITALIANA MANIFATTURE OMBRELLI, rappresentata dal suo Presidente comm. *Giuseppe Ambrosini* per delega nella persona del Vice presidente signor *Gianni Castellenghi*, assistito dal Segretario dell'Associazione e dai signori cav. *Zaverio Guidetti*, rag. *Renzo Poletti*, rag. *Giovanni Ragazzoni*, rag. *Luigi Decio*, rag. *Alberto Verri*, rag. *Stefano Maffei*

e

la FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI DELL'ABBIGLIAMENTO, rappresentata dal suo Segretario generale sig. *Molinari Antonio* e dal Segretario generale aggiunto sig. *Giambra Federico*, e dai Segretari nazionali sig. *Carlo Poliotti, Dal Monte Vittorina, Milanesi Isabella* e, con l'intervento, in rappresentanza dei Sindacati provinciali dei sigg. on. *Stella Vecchio, Nava Giuseppina, Caminola Egle, Randi Nello* e la lavoratrice *Minazzi Maria;*

la FEDERAZIONE UNITARIA ITALIANA LAVORATORI DELL'ABBIGLIAMENTO (F.U.I.L.A.) rappresentata dal suo Segretario generale cav. uff. *Silvio Ascari*, dai Segretari nazionali cav. *Giuseppe Fossati* e *Carlo Faverio*, con l'intervento, in rappresentanza dei Sindacati provinciali, dei sigg. *Zenoni Mario, Fontana Antonio, Lamera Michelangelo* e *Carmelita Landi* e dalle signore *Arrigoni Giuseppina* e *Andreini Giuseppina*, con l'assistenza della Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori (C.I.S.L.), nelle persone del Segretario generale aggiunto dott. *Dionigi Coppo* e del Segretario sindacale dott. *Paolo Cavezzali;*

la UNIONE ITALIANA LAVORATORI ABBIGLIAMENTO (U.I.L.A.), rappresentata dal suo Segretario nazionale responsabile *Adolfo Di Marino* e dai Segretari nazionali sigg. *Gaetano De Jesu* e *Erminio Fantinelli*, con l'intervento dei Segretari provinciali sigg. *Manfron Gino, Augusto Sciarini, Mario Vanin, Seghi Ettore, Lauretta Bennici, Ghirlandino Sesia* e *Dotti Giulia*, con l'assistenza dell'Unione Italiana del Lavoro (U.I.L.) nelle persone del suo Segretario generale *Italo Viglianesi* e del Segretario sindacale *Raffaele Vanni*;

Addì 17 maggio 1960, in Milano, presso la sede dell'Associazione Italiana Manifatture Ombrelli,

tra

l'ASSOCIAZIONE ITALIANA MANIFATTURE OMBRELLI, rappresentata dal suo Presidente comm. *Giuseppe Ambrosini* per delega nella persona del Vice presidente signor *Gianni Castellenghi*, assistito dal Segretario dell'Associazione e dai signori cav. *Zaverio Guidetti*, rag. *Renzo Poletti*, rag. *Giovanni Ragazzoni*, rag. *Luigi Decio*, rag. *Alberto Verri*, rag. *Stefano Maffei*

e

la FEDERAZIONE NAZIONALE DELL'ABBIGLIAMENTO rappresentata dal suo Segretario nazionale *Giulio Pierucci*, con l'assistenza della Confederazione Italiana Sindacati Nazionali Lavoratori (C.I.S.N.A.L.) rappresentata dal delegato confederale per l'Alta Italia *Bruno Scheggi*, è stato stipulato il presente accordo da valere in tutto il territorio nazionale, per i lavoranti a domicilio dipendenti dalle aziende manifatturiere di ombrelli:

In relazione a quanto previsto dall'art. 47 del Contratto collettivo nazionale di lavoro da valere per gli operai dell'Industria delle confezioni in serie — 30 settembre 1959 — per quanto riguarda la base del computo per la determinazione delle tariffe di cottimo pieno, si convengono i tempi di lavorazione di cui alla unita tabella.

Il presente accordo nazionale ha decorrenza dal 16 maggio 1960 e sarà valido fino al 30 settembre 1961 e si intenderà automaticamente rinnovato dopo la sua scadenza di anno in anno, qualora una delle parti non lo abbia disdetto con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, almeno due mesi prima della scadenza.

Le Aziende che dopo il 1° ottobre 1959 non avessero aggiornato le tariffe di cottimo a seguito degli aumenti susseguitisi negli elementi della retribuzione, corrisponderanno a tale titolo e per il periodo intercorrente dal 1° ottobre 1959 al 15 maggio 1960 una maggiorazione del quattro per cento (4 %) sulle retribuzioni corrisposte nel menzionato periodo.

TEMPI DELLE FASI DI LAVORAZIONE PER DOZZINA DI OMBRELLI E FODERE DI TESSUTO

(Tempi espressi in minuti primi) (Misure base: 58-63/8 uomo, 48-56/10 donna)

N.	FASI DI LAVORAZIONE	Cotone (uomo e donna)	Raion Gloria		Fibre sintetiche		Mezza seta e seta	
			U.	D.	U.	D.	U.	D.
1	Verifica dei teli	5	5	5	10	10	15	15
2	Sdoppiatura ed orlatura (per i tessuti in doppia altezza) (1)	10	—	—	—	—	—	—
3	Cucitura	50	45	50	50	55	70	75
4	Taglio e applicazione rosetta al collano	20	20	20	20	20	25	25
5	Taglio e applicazione rosetta al doppia noce	—	—	—	—	—	30	35
6	Taglio e applicazione rosetta sotto la placca	15	15	15	15	15	20	20
7	Taglio cappelletti	—	—	—	5	5	15	15
8	Applicazione cappelletti e contrafforte	5	5	5	5	5	10	10
9	Taglio fascette	—	—	—	—	—	15	15
10	Applicazione fascette (pezzette e bollettini)	—	25	30	25	30	25	35
11	Taglio e applicazione fasciature ritegno copriferro	—	—	—	15	15	15	15
12	Montatura normale	60	60	60	60	60	—	—
13	Montatura in costa	—	—	—	—	—	70	75
14	Due punti alla stecca	40	40	45	40	45	60	60
15	Tre punti alla stecca	—	—	—	50	60	60	60
16	Applicazione elastico di fettuccia già preparata	10	—	—	—	—	—	—
17	Applicazione elastico di fettuccia da farsi	20	20	20	20	20	25	25
18	Applicazione elastico di fettuccia rivoltato	—	—	—	—	—	30	30
19	Stiratura e avvolgitura	30	20	20	25	25	30	30

(1) La sdoppiatura e orlatura dei teli si intende per sei ombrelli su dodici.

Per le fodere da uomo e da donna, complete di anello e bottone di chiusura, sono stabiliti i seguenti tempi: per le fodere di seta e mezza seta: 70 minuti; per le fodere di raion e di nailon: 50 minuti.

Per ogni stecca in più o in meno delle «misure basi» (58/63/8 uomo e 48/56/10 donna) si conteggia una differenza del 5 (cinque) per cento per ogn stecca, sul tempo base.

Per ogni centimetro in più o in meno delle anzidette «misure basi», si conteggia una differenza di un minuto per ogni centimetro, sempre sul tempo base.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:*
SULLO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 luglio 1961, n. 1102.

Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori addetti alla trebbiatura ed alle attività minori e connesse della provincia di Cremona.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione,

Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;

Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;

Visto, per la provincia di Cremona, l'accordo collettivo 11 luglio 1958, per la trebbiatura del frumento e dei semi, stipulato tra l'Associazione Trebbiatori e Motoaratori, l'Associazione degli Industriali e l'Unione Sindacale Provinciale - C.I.S.L. -, la Camera del Lavoro - C.G.I.L.;

Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 13 della provincia di Cremona, in data 18 maggio 1960, dell'accordo sopra indicato, depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta:

Articolo unico.

I rapporti di lavoro costituiti per le attività per le quali è stato stipulato, per la provincia di Cremona, l'accordo collettivo 11 luglio 1958 per la trebbiatura del frumento e dei semi, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dell'accordo anzidetto, annesso al presente decreto.

I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori addetti alla trebbiatura ed alle attività minori, connesse e comunque considerate nell'accordo di cui al primo comma, della provincia di Cremona.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 luglio 1961

GRONCHI

FANFANI — SULLO

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *ottobre* 1961
Atti del Governo, registro n. 140, *foglio n.* 148. — VILLA

ACCORDO COLLETTIVO 11 LUGLIO 1958, PER LA TREBBIATURA DEL FRUMENTO E DEI SEMI DELLA PROVINCIA DI CREMONA

Il giorno 11 luglio 1958, presso la sede dell'Associazione Industriali di Cremona,

t r a

l'Associazione Trebbiatori e Motoaratori della provincia di Cremona, rappresentata dai signori: ing. *Arsmide Ferrari, Gasparini* rag. *Lucindo, Rini Alceste* e *Rizzi Remo;*

l'Associazione degli Industriali della provincia di Cremona rappresentata dal dott. *Luigi Feraboli,*

e

l'Unione Sindacale Provinciale di Cremona rappresentata dal sig. *Tinti* m. *Mario;*

la Camera del Lavoro di Cremona e provincia rappresentata dal sig. *Della Rosa Carlo;*

dopo ampia e cordiale discussione si conviene e si stipula il seguente accordo salariale da valere per la campagna trebbiatura e sgusciatura dei semi 1958:

1)	*a)* motoristi addetti alla mietitrebbia	L.	237 orarie
	b) macchinisti patentati meccanici	»	217 orarie
	c) macchinisti patentati non meccanici e motoristi con responsabilità della trebbia	»	200 orarie
	d) trattoristi senza responsabilità	»	185 orarie
	e) pressatori	»	180 orarie
	f) imboccatori	»	175 orarie

2) la paga oraria sopra riportata è comprensiva di indennità di contingenza, di ferie, per la gratifica natalizia, festività nazionali ed infrasettimanali ed altri eventuali aumenti per rivalutazione di paghe, contingenza, ecc. che fossero per intervenire successivamente alla stipulazione del presente accordo;

3) la giornata normale di lavoro è considerata sino a dieci ore. Per il lavoro straordinario verrà corrisposta sulle paghe sopra citate una maggiorazione del trenta per cento per le prime due ore oltre l'orario normale e del quaranta per cento per le ore successive e per il lavoro festivo;

4) gli assegni familiari verranno corrisposti nella misura prevista dalle vigenti disposizioni di legge;

5) come di consuetudine l'agricoltore corrisponderà al personale il vitto in natura. Qualora ne sia impossibilitato, l'agricoltore stesso rimborserà ad ogni operaio la spesa relativa di L. 1.000 (mille) giornaliere;

6) per i trasporti e i piazzamenti delle macchine (da considerare lavori preparatori e complementari) effettuati oltre l'orario normale di lavoro da operai regolarmente comandati, valgono le tariffe di lavoro straordinario di cui al punto 3) del presente accordo.

Nota a verbale.

A quegli operai dipendenti da aziende che in occasione dei lavori di trebbiatura sono adibiti dalle aziende stesse presso le quali trovansi in forza, alle macchine trebbianti, dovrà essere corrisposta la retribuzione di cui sopra senza alcuna trattenuta percentuale per ferie, gratifica natalizia ed altre.

I ratei corrispondenti di ferie e gratifica natalizia per il periodo di servizio prestato alla trebbia, vengono trattenuti a tali lavoratori nella liquidazione annuale degli importi complessivi di ferie e gratifica natalizia.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:*
Sullo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 luglio 1961, n. **1103.**

Norme sul trattamento economico e normativo dei dipendenti dagli Istituti di cura privati della provincia di Perugia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;

Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;

Visto il contratto nazionale normativo di lavoro 24 maggio 1956, per i dipendenti dagli istituti di cura privati;

Visto, per la provincia di Perugia, l'accordo collettivo integrativo 20 dicembre 1957, stipulato tra l'Associazione Nazionale degli Istituti di Cura Privati - Sede Provinciale - e il Sindacato Provinciale Ospedalieri e Dipendenti Case di Cura - C.I.S.L. -, il Sindacato Provinciale Ospedalieri - C.G.I.L. -, il Sindacato Provinciale Ospedalieri e Dipendenti Case di Cura - U.I.L. -;

Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 1 della provincia di Perugia, in data 16 marzo 1960, dell'accordo sopra indicato, depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta:

Articolo unico.

I rapporti di lavoro costituiti per l'attività per la quale è stato stipulato, per la provincia di Perugia, l'accordo collettivo integrativo 20 dicembre 1957 relativo ai dipendenti dagli istituti di cura privati, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dell'accordo anzidetto, annesso al presente decreto.

Dette norme sono integrative di quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria, purchè con esse compatibili.

I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i dipendenti dagli istituti di cura privati della provincia di Perugia.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 luglio 1961

GRONCHI

FANFANI — SULLO

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 luglio 1961
Atti del Governo, registro n. 140, foglio n. 152. — VILLA

ACCORDO COLLETTIVO 20 DICEMBRE 1957, INTEGRATIVO DEL CONTRATTO NAZIONALE NORMATIVO 24 MAGGIO 1956, PER I DIPENDENTI DAGLI ISTITUTI DI CURA PRIVATI DELLA PROVINCIA DI PERUGIA

L'anno 1957 il 20 dicembre in Perugia, innanzi all'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO, in persona del signor *Furio Franciosini*

tra

la SEDE PROVINCIALE DI PERUGIA DELLA ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEGLI ISTITUTI DI CURA PRIVATI in persona del dott. *Giuseppe Buciarelli* e del dott. *Raffaele Alessandri,* assistiti dall'avv. *Tommaso Martucci* anche in rappresentanza dell'ASSOCIAZIONE NAZIONALE

e

il SINDACATO PROVINCIALE OSPEDALIERI E DIPENDENTI CASE DI CURA ADERENTI ALLA C.I.S.L. in persona del Segretario sig. *Bruno Giachi* che rappresenta anche la F.I.S.O., dalla sig.ra *Pia Martorani,* assistiti dal sig. *Elio Angelozzi* anche per la UNIONE SINDACALE C.I.S.L. di Perugia;

il SINDACATO PROVINCIALE OSPEDALIERI ADERENTE ALLA C.G.I.L., in persona del suo Segretario sig. *Bruno Rufini* che è altresì delegato dalla FEDERAZIONE NAZIONALE OSPEDALIERI, assistito dal sig. *Walter Micheletti* anche per la CAMERA DEL LAVORO di Perugia;

il SINDACATO PROVINCIALE OSPEDALIERI E DIPENDENTI CASE DI CURA aderenti alla U.I.L. in persona della signora *Bruna Burzigatti,* Segretaria provinciale che è anche delegata dall'UNIONE ITALIANA SINDACATI AUTONOMI OSPEDALIERI, dal sig. *Ivo Serafini,* assistiti dal sig. *Alberto Sebastiani* anche per la CAMERA SINDACALE U.I.L. di Perugia

si è stipulato il presente Contratto economico provinciale in applicazione del Contratto Nazionale normativo di lavoro stipulato il 24 maggio 1956, da valere per i dipendenti degli Istituti di Cura privati della provincia di Perugia aderenti alla Associazione Nazionale (A.N.C.I.P.).

Art. 1.

SPECIFICAZIONE DEGLI ISTITUTI

Ai sensi ed agli effetti degli articoli 2 e 38 del Contratto Nazionale, gli Istituti di Cura privati della provincia di Perugia che sono tenuti all'osservanza del presente contratto, appartengono alla specie *a*), *c*), *e*), del Contratto Nazionale, come risulta dall'attestazione ufficiale apposta ai sensi dell'art. 109 sulla copia ad essi distribuita dall'A.N.C.I.P.

Art. 2.

MINIMI DI STIPENDIO E SALARIO

In applicazione degli articoli 3, 38 e 42 del Contratto Nazionale, i minimi di stipendio e salario mensili del personale delle Case di Cura di specie *c*), comprensivi del caro pane ed al lordo delle trattenute di legge, sono fissati come segue:

PERSONALE IMPIEGATIZIO

I Categoria (Direttivo):

Direttore amministrativo	L.	38.000
Direttore sanitario	»	38.000
Medico di reparto	»	32.000
Medico assistente	»	28.000
Medico fino a due anni di specializzazione nello stesso Istituto	»	22.000
Medico dopo due anni di servizio nello stesso Istituto	»	25.000
Laureato di laboratorio	»	28.000

II Categoria (Concetto):

Economo di Casa di Cura con oltre 50 letti	L.	20.000
Contabile di concetto	»	18.000
Altri impiegati di concetto	»	16.000
Diplomato di scuola media specializzato addetto ai laboratori	»	18.000

III Categoria A (Amministrativo d'ordine):

Segretario con compiti di economato di Casa di Cura fino a 50 letti	L.	16.000
Contabile	»	15.000
Addetto alla registrazione, accettazione, dimissione degli ammalati, ecc.	»	14.000
Dattilografo ed altri impiegati d'ordine .	»	14.000

III Categoria B (Ausiliario sanitario):

Infermiera diplomata	L.	13.000
Ostetrica	»	13.000
Tecnico di gabinetto o laboratorio diplomato	»	14.000

PERSONALE NON IMPIEGATIZIO

IV Categoria:

Sorvegliante ai servizi non sanitari e del personale non impiegatizio	L.	14.000
Infermiere generico	»	13.000
Massaggiatore	»	13.000
Addetto al gabinetto o laboratorio specializzato	»	12.500
Guardarobiera consegnataria	»	9.000

V Categoria:

Cuoco	L.	16.000
Aiuto cuoco	»	12.000
Garzone di cucina	»	9.000
Inserviente	»	9.000
Usciere o fattorino	»	9.000
Autista meccanico	»	12.000
Addetto alle caldaie patentato	»	12.000
Personale di fatica tutto fare	»	9.000
Addetto ai servizi fissi di aiuto	»	8.000
Aiuto guardarobiera	»	7.500

VI Categoria:

Addetto alla manutenzione: elettricista, idraulico, ecc.	L.	11.500
Lavandaio	»	8.000

I minimi di stipendio e salario anzidetti, si intendono aumentati del 5 % per il personale dipendente da sanatori t.b.c. polmonare (specie *a*) e ridotti del 5 % per i dipendenti degli Istituti di specie *e*) Case di Cura psichiatriche, preventori, ecc.). Essi si intendono altresì ridotti del 5 % per i dipendenti degli Istituti di Cura, ivi compresi i Sanatori anzidetti, ubicati al di fuori della cinta daziaria della città di Perugia.

Art. 3.

AUMENTI E RIDUZIONI

I minimi di stipendio e salario di cui all'articolo precedente si intendono ridotti: *a*) del 15 % per il personale femminile ivi non indicato come tale; *b*) del 10 % per il personale maschile e femminile di età inferiore ai 21 anni. Le due riduzioni sono cumulabili.

Per i tirocinanti infermieri ed infermiere, ai sensi dell'art. 3 ultima parte del Contratto nazionale, il salario mensile è quello previsto nell'articolo precedente per gli inservienti e le inservienti (fatta salva la riduzione di cui al comma precedente), maggiorato del 15 %.

Art. 4.

APPRENDISTI

In applicazione dell'art. 19 del Contratto nazionale il numero degli apprendisti che ogni singolo Istituto potrà assumere è limitato ad un apprendista per ogni dipendente qualificato di III categoria e di due apprendisti per ognuno di IV, V e VI categoria.

Per gli apprendisti i minimi di stipendio e salario previsti nei due articoli precedenti si intendono ulteriormente ridotti nella misura prevista nell'art. 5 del Contratto Nazionale.

Art. 5.

ELEMENTO MOBILE

Oltre allo stipendio ed al salario previsti negli articoli precedenti, ai sensi dell'art. 29 del Contratto Nazionale, il personale a qualsiasi categoria appartenga, ha diritto anche alla corresponsione di un elemento mobile che resta inizialmente fissato nella seguente misura mensile:

	Uomini lire	*Donne* lire
oltre i 21 anni compiuti . .	19.000	16.000
dai 18 ai 21 anni compiuti .	17.000	13.500
dai 16 ai 18 anni compiuti .	13.500	11.500

Per il futuro queste cifre, che sono state fissate in base all'indice del costo della vita del Capoluogo della Provincia del dicembre 1957 e di cui al Bollettino mensile dell'Ufficio Centrale di Statistica, subiranno le stesse variazioni che si verificassero al detto indice, purchè in misura non inferiore a due unità, cosicchè sarà in base alla percentuale: 2 unità = 2 %, che verrà computata la nuova misura dell'elemento mobile.

Le variazioni saranno apportate in quanto richieste per iscritto da almeno una delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori stipulanti alla Sede Centrale della A.N.C.I.P. entro 90 giorni dalla pubblicazione del Bollettino ed a decorrere dal mese successivo. E' esclusa comunque la maturazione di arretrati.

Art. 6.

CORRISPETTIVO ED ORARIO

I minimi di retribuzione di cui agli articoli precedenti si intendono stabiliti per tutti i giorni di ogni

mese, compresi quelli di riposo e delle festività e per il corrispettivo di lavoro di cui agli articoli 19 e 20 del Contratto Nazionale.

Art. 7.

VITTO E ALLOGGIO

In applicazione dell'art. 42 del Contratto Nazionale il personale convivente dovrà rimborsare all'Istituto l'importo del vitto nella misura di L. 9.000 mensili e quello dell'alloggio in L. 600 mensili.

Anche le cifre anzidette subiranno proporzionalmente le stesse variazioni dell'elemento mobile secondo le modalità dell'articolo precedente.

La trattenuta del vitto si riferisce a due pasti giornalieri, uno meridiano (minestra, pietanza e contorno, vino escluso) e ad un analogo pasto alla sera. Ove venga consumato un solo pasto, la cifra della trattenuta anzidetta sarà dimidiata.

Art. 8.

TRASFERTE

In applicazione dell'art. 48 del Contratto nazionale, il personale inviato in trasferta avrà diritto alla seguente diaria:

a) per le trasferte che gli comportino l'assenza per tutta la giornata con l'onere della consumazione di due pasti ma senza pernottamento, l'importo di una giornata e 3/4 di retribuzione;

b) per quelle che gli comportino anche l'onere del pernottamento, due giornate e mezza di retribuzione.

Art. 9.

EFFETTI

Il presente Contratto sostituisce quello precedente ed annulla ed assorbe qualsiasi altro diverso trattamento dei dipendenti comunque in contrasto con le norme del Contratto Nazionale normativo, ferma restando la clausola dell'ultima parte dell'art. 106 del medesimo.

Art. 10.

DURATA

Il presente Contratto entra in vigore il 1° gennaio 1958 ed avrà efficacia fino alla scadenza del Contratto Nazionale e cioè fino al 31 dicembre 1958.

Si intenderà tuttavia rinnovato di anno in anno, se non sarà disdettato per lettera raccomandata da una delle parti contraenti almeno un mese prima della anzidetta scadenza.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.*
SULLO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 luglio 1961, n. **1104**.

Norme sul trattamento economico e normativo dei dipendenti dagli Istituti di cura privati della provincia di Napoli.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;

Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;

Visto il contratto nazionale normativo di lavoro 24 maggio 1956, per i dipendenti dagli istituti di cura privati;

Visto, per la provincia di Napoli, il contratto collettivo integrativo 7 maggio 1957, stipulato tra l'Associazione Nazionale degli Istituti di Cura Privati - Sede Provinciale - e il sindacato Provinciale Ospedalieri e Dipendenti Case di Cura - C.I.S.L. -, il sindacato Provinciale Ospedalieri e Dipendenti Case di Cura Private - C.I.S.N.A.L.;

Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 4 della provincia di Napoli, in data 9 febbraio 1960, del contratto sopra indicato, depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta:

Articolo unico.

I rapporti di lavoro costituiti per l'attività per la quale è stato stipulato, per la provincia di Napoli, il contratto collettivo integrativo 7 maggio 1957 relativo ai dipendenti dagli istituti di cura privati, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole del contratto anzidetto, annesso al presente decreto.

Dette norme sono integrative di quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria, purchè con esse compatibili.

I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i dipendenti dagli istituti di cura privati della provincia di Napoli.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 luglio 1961

GRONCHI

FANFANI — SULLO

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 ottobre 1961
Atti del Governo, registro n. 140, foglio n. 153. — VILLA

CONTRATTO COLLETTIVO 7 MAGGIO 1957, INTEGRATIVO DEL CONTRATTO NAZIONALE NORMATIVO 24 MAGGIO 1956, PER I DIPENDENTI DAGLI ISTITUTI DI CURA PRIVATI DELLA PROVINCIA DI NAPOLI

L'anno 1957, il giorno 7 maggio in Napoli, innanzi all'Ufficio Provinciale del Lavoro, in persona del dottor *Errano Dorigo* assistito dal dott. *Giuseppe Romano*,

tra

la Sede Provinciale di Napoli della ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEGLI ISTITUTI DI CURA PRIVATI, in persona del dottor *Giovanni Migliore* e del dott. *Pasquale De Rosa*, assistiti dall'avv. *Tommaso Martucci* anche in rappresentanza della ASSOCIAZIONE NAZIONALE;

e

il SINDACATO PROVINCIALE OSPEDALIERI E DIPENDENTI CASE DI CURA aderenti alla C.I.S.L., in persona del sig. *Tommaso Lanzillo* Segretario Provinciale che è anche delegato dalla F.I.S.O., assistito dal sig. *Domenico Morile* anche per la UNIONE PROVINCIALE SINDACALE della C.I.S.L. di Napoli;

il SINDACATO PROVINCIALE OSPEDALIERI E DIPENDENTI CASE DI CURA PRIVATE aderente alla C.I.S.N.A.L., in persona del sig. *Armando Ferrara* Segretario Provinciale che è anche delegato dalla FEDERAZIONE NAZIONALE SINDACATI OSPEDALIERI E DIPENDENTI CASE DI CURA, assistito dal sig. *Enrico Grasso* anche per la UNIONE SINDACALE PROVINCIALE C.I.S.N.A.L. di Napoli;

si è stipulato il presente Contratto economico provinciale in applicazione del Contratto Nazionale normativo di lavoro, stipulato il 24 maggio 1956, da valere per i dipendenti degli Istituti di Cura Privati della provincia di Napoli aderenti alla Associazione Nazionale (A.N.C.I.P.).

Art. 1.

SPECIFICAZIONE DEGLI ISTITUTI

Ai sensi ed agli effetti degli artt. 2 e 38 del Contratto Nazionale, gli Istituti di Cura privati della provincia di Napoli che sono tenuti alla osservanza del presente Contratto appartengono alla specie *a*) *b*) *c*) ed *e*), secondo la loro specializzazione e destinazione prevalente, risultante dalla attestazione ufficiale apposta ai sensi dell'art. 109, sulla copia del Contratto ad essi distribuita dalla A.N.C.I.P.

Art. 2.

MINIMI DI STIPENDIO E SALARIO

In applicazione degli artt. 3, 38 e 42 del Contratto Nazionale i minimi di stipendio o salario mensili del personale delle Case di Cura di specie *b*) e *c*), sono fissati come segue:

PERSONALE IMPIEGATIZIO

I Categoria (Direttivo)

Direttore sanitario	L.	45.000
Direttore amministrativo	»	45.000
V. Direttore sanitario	»	40.000
Medico di reparto	»	35.000
Medico assistente	»	30.000
Medico per i primi due anni di specializzazione	»	25.000
Farmacista o laureato di laboratorio	»	25.000

II Categoria (Concetto)

Economo di Istituto con oltre 100 letti	»	25.000
Economo di Istituto da 50 a 100 letti	»	20.000
Capo contabile	»	20.000
Altri impiegati di concetto	»	16.000

III Categoria A (Amministrativo d'ordine)

Segretario economo	»	15.000
Addetto alla ricezione, registraz. dimiss. degli ammalati	»	12.000
Contabile	»	12.000
Stenodattilografo	»	12.000
Altri impiegati d'ordine	»	10.000

III Categoria B (Ausiliario sanitario)

Infermiera diplomata	»	13.000
Ostetrica	»	13.000
Vigilatrice	»	13.000
Addetto al laboratorio diplomato	»	13.000

PERSONALE NON IMPIEGATIZIO

IV Categoria

Infermiere generico	»	14.000
Massaggiatore patentato	»	14.000
Addetto al telefono	»	12.000
Capo cameriere	»	13.000
Capo cuoco	»	16.000
Guardarobiera consegnataria	»	10.000

V Categoria

Cuoco	»	14.000
Aiuto cuoco	»	12.500
Garzone di cucina	»	11.300
Cameriere	»	11.300
Inserviente portantino	»	11.300
Usciere o fattorino	»	11.300
Portiere comune	»	12.000
Autista meccanico	»	13.000
Addetto alle caldaie patentato	»	13.000
Giardiniere	»	13.000
Uomo di fatica tutto fare	»	11.300
Aiuto in genere	»	9.500

VI Categoria

Addetto alla manutenzione	»	11.500
Lavandaia	»	9.000

I minimi di stipendio e salario di cui sopra, ai sensi dell'art. 38 del Contratto Nazionale, si intendono aumentati del 5% per il personale degli Istituti di specie *a*) (sanatori per t.b.c. polmonare), mentre per quelli manicomiali, regolati dalla Legge 1904, e di cui alla specie e), dovranno essere ridotti del 5%, sempre chè i detti Istituti siano aderenti all'A.N.C.I.P.

Art. 3.

PERSONALE FEMMINILE E MINORE

I minimi di cui all'articolo precedente, ai sensi dello art. 43 del Contratto Nazionale, si intendono ulteriormente ridotti del 15% per il personale femminile ivi non indicato come tale, ed ancora del 10% per i minori degli anni 21 ove non si tratti di apprendisti.

Art. 4.

APPRENDISTI

In applicazione dell'art. 10 del Contratto Nazionale. il numero degli apprendisti che ogni singolo Istituto potrà assumere, è limitato ad un apprendista per ogni dipendente qualificato di 3ª categoria e di due apprendisti per ognuno di 4ª e 5ª categoria.

Per gli apprendisti i minimi di stipendio e salario previsti nei due articoli precedenti si intendono ulteriormente ridotti nella misura prevista dall'art. 15 del Contratto Nazionale.

Art. 5.

ELEMENTO MOBILE

Oltre lo stipendio ed al salario fissati negli articoli precedenti, ai sensi dell'art. 39 del Contratto Nazionale, il personale ha diritto anche alla corresponsione di un elemento mobile che resta inizialmente stabilito nella seguente misura mensile:

	Uomini Lire	Donne Lire
oltre i 21 anni compiuti	18.700	16.000
dai 18 ai 21 anni compiuti	16.500	13.000
dai 16 ai 18 anni compiuti	13.000	10.500

Per il futuro l'elemento mobile di cui sopra, che è stato fissato in base all'indice del costo della vita di Napoli del maggio 1957, subirà le stesse variazioni che si verificassero al detto indice secondo quanto verrà pubblicato dal Bollettino dell'Ufficio Centrale di Statistica, purchè in misura non inferiore a due unità, cosicchè sarà in base alla percentuale: 2 unità = 2% che verrà computata la nuova misura dell'elemento mobile.

Le variazioni saranno apportate in quanto richieste per iscritto alla Sede Provinciale dell'A.N.C.I.P. almeno da una delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori stipulanti, che dovrà darne comunicazione anche alla sede Centrale dell'ANCIP entro 30 giorni dalla pubblicazione del Bollettino. E' esclusa comunque la maturazione di arretrati.

Art. 6.

VITTO E ALLOGGIO

L'importo del vitto e dell'alloggio che il personale convivente dovrà rimborsare all'Istituto, in applicazione dell'art. 42 del Contratto Nazionale viene determinato in percentuale sulla media delle prime cifre dell'elemento mobile, sia per gli uomini che per le donne nella misura mensile di L. 6.000 e L. 900.

Le cifre così inizialmente fissate subiranno proporzionalmente le stesse variazioni dell'elemento mobile, secondo le modalità dell'articolo precedente.

L'importo del rimborso per vitto è stabilito per due pasti, uno meridiano (minestra, pietanza e contorno), ed un analogo pasto alla sera. Esso sarà dimidiato ove il dipendente ne consumi uno solo.

Art. 7.

TRASFERTE

In applicazione dell'art. 48 del Contratto Nazionale, il personale inviato in trasferta avrà diritto alla seguente diaria:

a) per le trasferte che gli comportino l'assenza per tutta la giornata con l'onere della consumazione di due pasti, ma senza pernottamento, l'importo in una giornata e 3/4 di retribuzione;

b) per quelle che gli comportino anche l'onere del pernottamento, due giornate e mezza di retribuzione

Art. 8.

EFFETTI E DURATA

Il presente Contratto entra in vigore il 1° giugno 1957 ed avrà efficacia sino alla scadenza del contratto Nazionale. Si intenderà tuttavia rinnovato di anno in anno se non sarà disdetto per lettera raccomandata da una delle parti contraenti almeno un mese prima della anzidetta scadenza.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*:
SULLO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 luglio 1961, n. 1105.

Norme sul trattamento economico e normativo degli operai dipendenti dalle imprese del legno della provincia di La Spezia e dalle imprese del legno e del sughero della provincia di Savona.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;

Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;

Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro 19 giugno 1959 per le industrie del legno e del sughero;

Visti, per la provincia di La Spezia:

— l'accordo collettivo integrativo 22 novembre 1956, stipulato tra il Sindacato Provinciale Industriali del Legno dell'Unione Industriali e la Federazione Provinciale Lavoratori Legno Edilizia ed Affini - C.G.I.L., la Federazione Unitaria Lavoratori Legno Artistiche e Varie - C.I.S.L. -, la Camera Sindacale Provinciale - U.I.L. -; al quale ha aderito l'Unione Provinciale del Lavoro - C.I.S.Na.L.;

— l'accordo collettivo integrativo 6 maggio 1949 per la corresponsione della indennità di mensa, stipulato tra il Sindacato Industriali del Legno e il Sindacato Lavoratori del Legno; al quale hanno aderito l'Unione Provinciale del Lavoro - C.I.S.Na.L. -, l'Unione Sindacale Provinciale - C.I.S.L. -, la Camera Sindacale Provinciale - U.I.L.;

Visto, per la provincia di Savona, l'accordo collettivo integrativo 13 settembre 1954, stipulato tra la Sezione Industria del Legno dell'Unione Provinciale Industriali e il Sindacato Provinciale Lavoratori Legno della Camera Confederale del Lavoro - C.G.I.L. -, il Libero Sindacato Lavoratori Legno dell'Unione Sindacale Provinciale - C.I.S.L. -, il Sindacato Legno della Camera Sindacale Provinciale - U.I.L.;

Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 3 della provincia di La Spezia, in data 30 giugno 1960, n. 10 della provincia di Savona, in data 11 agosto 1960, degli accordi integrativi sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta:

Articolo unico.

I rapporti di lavoro, costituiti per le attività per le quali sono stati stipulati:

— per la provincia di La Spezia, l'accordo collettivo integrativo 22 novembre 1956, relativo alle industrie del legno; l'accordo collettivo integrativo 6 maggio 1949, relativo all'indennità di mensa per i dipendenti dell'industria del legno;

— per la provincia di Savona, l'accordo collettivo integrativo 13 settembre 1954, relativo agli operai della industria del legno e del sughero;

sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole degli accordi anzidetti, annessi al presente decreto.

Dette norme sono integrative di quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria, purchè con esse compatibili.

I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti gli operai dipendenti dalle imprese del legno della provincia di La Spezia e dalle imprese del legno e del sughero della provincia di Savona.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 luglio 1961

GRONCHI

FANFANI — SULLO

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 ottobre 1961
Atti del Governo, registro n. 140, foglio n. 139. — VILLA

ACCORDO COLLETTIVO 22 NOVEMBRE 1956, INTEGRATIVO DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO 24 LUGLIO 1956, PER LE INDUSTRIE DEL LEGNO DELLA PROVINCIA DI LA SPEZIA

L'anno 1956, il giorno 22 del mese di novembre, in La Spezia, nella sede dell'Unione Industriali,

tra

l'Unione Industriali - Sindacato Provinciale Industriali del Legno, rappresentato dal suo Presidente rag. *Carlo Mannocci*, e dal sig. *Urbini Guido*, assistiti dal dott. *Piero Meucci*, Segretario dell'Unione e dal dott. *Tito Favi*, funzionario della stessa,

e

la Federazione Provinciale Lavoratori Legno Edilizia ed affini, rappresentato dal suo Segretario sig. *Pietro Archimede*, assistito dai sigg. *Morelli Florio* e *Natale Agostino* della Camera del Lavoro e dal sig. *Cozzani Guglielmo*;

la Federazione Unitaria Lavoratori Legno Artistiche e Varie, rappresentata dal sig. *Franceschini Italo*, assistito dal sig. *Paita Emilio*, Segretario della Unione Sindacale Provinciale C.I.S.L.;

la Camera Sindacale dell'U.I.L., rappresentata dal sig. *Tonelli Ulpiano*, assistito dal sig. *Grecci Mario*;

si è concluso il presente Accordo Provinciale — integrativo del Contratto collettivo nazionale di lavoro per le industrie del legno, stipulato il 24 luglio 1956 — da valere in tutto il territorio della provincia di La Spezia per gli operai dipendenti dalle Aziende del legno esercenti le attività produttive comprese nella sfera di applicazione del predetto Contratto nazionale.

Art. 1.

FESTIVITÀ DEL S. PATRONO

Date le difficoltà connesse all'individuazione del Patrono delle varie località in cui hanno sede i singoli stabilimenti è ravvisata, quindi, l'opportunità di fissare una data unica e certa per il godimento della festività di cui alla lettera *d*) dell'art. 13 del Contratto nazionale di lavoro 24 luglio 1956, si conviene di considerare la giornata del 2 novembre come festività infrasettimanale in sostituzione di quella del Santo Patrono.

E' tuttavia, fatta salva la facoltà di effettuare volta a volta, in sede aziendale, l'ulteriore spostamento della festività in parola.

Art. 2.

TRASFERTE

In relazione all'art. 24 n. 2 del contratto nazionale di lavoro 24 luglio 1956 si lascia fermo il sistema di rimborso a piè di lista, salvo eventuale accordo forfettario tra la ditta e l'operaio.

Art. 3.

INDENNITÀ ZONA MALARICA

In relazione all'art. 25 del contratto nazionale di lavoro 24 luglio 1956 si conviene di non fissare alcuna indennità, visto che in provincia non esistono zone malariche.

Art. 4.

LAVORI PERICOLOSI E NOCIVI

Con riferimento all'art. 26 del contratto nazionale di lavoro 24 luglio 1956, sono considerati pericolosi:

a) i lavori eseguiti su ponti mobili in sospensione;

b) i lavori interni ed esterni su ponti fissi oltre l'altezza di m. 5 eseguiti in condizioni di particolare pericolosità e difficoltà.

Sono considerati nocivi tutti i lavori eseguiti con vernici alla nitrocellulosa ovvero con pitture contenenti piombo.

Ai lavoratori comandati ad eseguire i lavori anzidetti va corrisposta una maggiorazione della retribuzione pari all'8 % del minimo tabellare, limitatamente al tempo di effettiva prestazione d'opera fornita nelle indicate condizioni nocive o di pericolo.

Art. 5.

CONSEGNA E CONSERVAZIONE DEGLI UTENSILI E DEL MATERIALE - INDENNITÀ CONSUMO ATTREZZI

Con riferimento agli ultimi due comma dell'art. 35 del C.N.L. 24 luglio 1956, l'indennità dovuta a titolo di consumo attrezzi agli operai che lavorano con utensili

di loro proprietà viene fissata in ragione di L. 40 giornaliere per 8 ore di effettiva prestazione di opera.

La predetta indennità compete in tanto in quanto il prestatore d'opera sia munito in proprio di tutti gli attrezzi che sono necessari per i lavori ordinari e speciali che egli è chiamato ad eseguire.

Art. 6.

MENSA

Per l'indennità di mensa si intende confermato lo specifico Accordo Provinciale di settore stipulato in data 6 maggio 1949.

Art. 7.

APPRENDISTATO

Le disposizioni di cui all'art. 2 del precedente Contratto Integrativo stipulato il 9 aprile 1954, relative all'apprendistato, continueranno ad essere applicate in via provvisoria sino a quando non entrerà in vigore la nuova regolamentazione della materia, da definirsi tra le Organizzazioni Nazionali di categoria a' sensi di quanto previsto all'art. 6 del C. N. L. 24 luglio 1956.

Art. 8.

CONDIZIONI DI MIGLIOR FAVORE

Le parti, con il presente Accordo, non hanno inteso sostituire le eventuali condizioni più favorevoli all'operaio attualmente in servizio, le quali verranno mantenute « ad personam ».

Art. 9.

DECORRENZA E DURATA

Il presente Accordo Integrativo Provinciale decorre dal 19 novembre 1956. Esso avrà la stessa durata e scadenza del Contratto collettivo nazionale di lavoro 24 luglio 1956.

Per la disdetta o il tacito rinnovo valgono le norme del citato Contratto nazionale.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*:
SULLO

ACCORDO COLLETTIVO 6 MAGGIO 1949, PER LA CORRESPONSIONE DELL'INDENNITÀ DI MENSA AI DIPENDENTI DELL'INDUSTRIA DEL LEGNO DELLA PROVINCIA DI LA SPEZIA

Addì 6 del mese di maggio dell'anno 1949, in La Spezia,

tra

il SINDACATO INDUSTRIALI DEL LEGNO, rappresentato dal suo presidente sig. rag. *Carlo Mannocci*, assistito dal dott. *Piero Meucci*, Segretario dell'Unione Industriali,

e

il SINDACATO LAVORATORI DEL LEGNO, rappresentato dal suo Segretario sig. *Guglielmo Cozzani*, assistito dal signor *Poli Agostino*, Vice Segretario della Camera del Lavoro, si conviene quanto segue:

Art. 1.

A far tempo dal 16 maggio 1949 le industrie esercenti in Provincia l'industria del legno sono tenute a corrispondere a ciascun dipendente, per ogni giornata di effettiva presenza al lavoro, un'indennità sostitutiva di mensa di L. 20 giornaliere.

Per gli apprendisti in età inferiore agli anni 18 l'indennità viene corrisposta in ragione di L. 15 per ogni giornata di effettiva presenza al lavoro.

Art. 2.

L'indennità sostitutiva di mensa viene ridotta del 50 per cento per i lavoratori che, nella giornata, siano stati presenti al lavoro per un periodo di tempo superiore ad un'ora ma inferiore alle 4 ore.

Chiarimento a verbale.

Le parti contraenti si danno atto che la sfera di applicazione del presente accordo è identica a quella del C.C.N.L. del 28-12-1948.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*:
SULLO

ACCORDO COLLETTIVO 13 SETTEMBRE 1954, INTEGRATIVO DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO 15 MAGGIO 1953, DA VALERE PER GLI OPERAI DELL'INDUSTRIA DEL LEGNO E DEL SUGHERO DELLA PROVINCIA DI SAVONA

Addì 13 settembre 1954 in Savona,

tra

l'UNIONE INDUSTRIALI della Provincia di Savona — Sezione Industria del Legno — rappresentata dal suo Capo Sezione sig. *Giovanni Cagnazzo* e dal sig. *Antonio Gaffoglio* rappresentante della Sezione Legno del Gruppo Piccola Industria, con l'assistenza del dott. *Attilio Frumento*,

e

la CAMERA CONFEDERALE del Lavoro di Savona, Sindacato Provinciale Lavoratori Legno, rappresentata dal signor *Edoardo Zerbino*;

l'UNIONE SINDACALE PROVINCIALE di Savona, Libero Sindacato Lavoratori Legno, rappresentata dal suo Segretario sig. *Giorgio Craviotto*;

l'UNIONE ITALIANA DEL LAVORO, Camera Sindacale Provinciale di Savona, Sindacato Legno, rappresentata dal suo Segretario sig. *Giobatta Moccafiche*;

premesso che gli artt. 6, 7, 24 punto 2, 26, 35 penultimo comma del C.C.N.L. per l'industria del legno e del sughero 15-5-1953 demandano alle competenti Organizzazioni Sindacali Territoriali, la definizione degli istituti contrattuali contemplati dagli articoli stessi, mediante accordi integrativi;

si è convenuto di dar vita al presente accordo provinciale, integrativo del Contratto collettivo nazionale di lavoro 15 maggio 1953 valevole per le aziende esercenti l'industria dei prodotti del legno e del sughero e per i lavoratori da esse dipendenti, da valere per tutto il territorio della provincia di Savona.

APPRENDISTATO E ISTRUZIONE PROFESSIONALE

Art. 1.

Agli effetti del presente accordo è apprendista il lavoratore o la lavoratrice che, avendo compiuto il 14° anno di età e *non il 20°, siano occupati in una delle* aziende tenute all'applicazione del C.C.N.L. 15-5-1953 per l'industria del legno, allo scopo di acquistare capacità necessarie per diventare operaio qualificato o specializzato.

Art. 2.

Il datore di lavoro ha il dovere di curare l'addestramento pratico dell'apprendista secondo le premesse di cui all'art. 1.

Art. 3.

Cesseranno dalla qualifica di apprendista e saranno considerati operai qualificati i giovani e le ragazze che, avendo compiuto il periodo di tirocinio previsto nell'art. 4 del presente accordo, siano in grado di eseguire prova d'arte inerente alla qualifica acquisita. In caso di contestazioni le parti potranno ricorrere ad una Commissione paritetica presieduta da un Ispettore del Lavoro, composta da un rappresentante del datore di lavoro e da uno dei lavoratori.

Art. 4.

La durata massima dell'apprendistato resta fissata come segue a seconda delle mansioni che l'apprendista deve apprendere durante il periodo di tirocinio.

1° GRUPPO

Scultori - Intagliatori - Intarsiatori - Tornitori - Ebanisti - Falegnami addetti alla lavorazione dei mobili, degli articoli sportivi, degli infissi e serramenti, dei pavimenti e dei biliardi ed accessori - Stipettai - Corniciai - Doratori - Laccatori - Lucidatori - Verniciatori - Tappezzieri - Costruttori modelli per fonderia - Addetti alle sfogliatrici - Addetti alle tranciatrici - Addetti alle presse.

Assunti in età dai 14 anni ai 15 anni, durata apprendistato anni 5; assunti in età dai 15 anni ai 16 anni, durata apprendistato anni 4; assunti in età dai 17 ai 18 anni, durata apprendistato anni 3; assunti in età dai 18 anni ai 19 compresi, durata apprendistato anni 2.

2° GRUPPO

Falegnami addetti alla carpenteria navale, alla lavorazione di articoli casalinghi, delle botti, fusti e mastelli - carradori - carpentieri - calafati - maestri di ascia - sediai per sedie curvate e comuni - modellisti

per modelli di navi - addetti alla fabbricazione di forme e suole di legno per calzature - addetti alla lavorazione del legno sfibrato e ricostituito - addetti alle macchine per le varie lavorazioni del legno e del sughero.

Assunti in età dai 14 ai 15 anni compresi, durata apprendistato anni 4; assunti in età dai 16 ai 17 anni compresi, durata apprendistato anni 3; assunti in età dai 18 ai 19 anni compresi, durata apprendistato anni 2

3° Gruppo

Addetti alla lavorazione dei mobili in canne, giunchi e vimini - Addetti alla produzione degli articoli vari di sughero - Addetti alla produzione e lavorazione degli agglomerati di sughero - Addetti alla produzione degli agglomerati di paglia o trucioli di legno con materie cementizie - Addetti alla lavorazione di ceppi per zoccoli - Addetti alla lavorazione dei manici da frusta - Addetti alla produzione degli abbozzi per pipe - Falegnami addetti alla costruzione degli imballaggi - Addetti alle celle di vaporizzazione e di iniezione - Addetti agli essiccatoi, alle autoclavi ed alle caldaie - Segantini a mano e dogaioli.

Assunti in età dai 14 ai 15 anni compresi, durata appredistato anni 3; assunti in età dai 16 ai 17 anni compresi, durata apprendistato anni 2 e mezzo; assunti in età dai 18 ai 19 anni compresi, durata apprendistato anni 2.

Art. 5.

Nella durata dell'apprendistato fissata nella misura di cui ai Gruppi del precedente art. 4 vanno compresi i periodi di apprendistato fatti in altre aziende del genere che siano documentabili, semprechè durante tali periodi l'apprendista abbia esplicato le stesse mansioni per le quali continua l'apprendistato e ciò si sia verificato non oltre 10 mesi prima della data di assunzione.

Art. 6.

Il periodo di apprendistato sarà ridotto come appresso, in relazione ai titoli di studio conseguiti dall'apprendista:

a) di due terzi per gli apprendisti muniti di licenza di Scuola Tecnica Industriale d'indirizzo corrispondente all'attività esplicata nella azienda;

b) della metà per gli apprendisti che siano in possesso di diploma dei Corsi Triennali per la formazione di operai qualificati, d'indirizzo corrispondente alla attività esplicata nella azienda;

c) di un terzo per gli apprendisti che siano in possesso di diploma dei Corsi biennali per la formazione di operai qualificati, d'indirizzo corrispondente all'attività esplicata nell'azienda;

d) di un quarto per gli apprendisti purchè siano in possesso:

1) di diploma dei corsi della durata di un anno per la formazione di operai qualificati, d'indirizzo corrispondente all'attività esplicata nell'azienda;

2) di licenza di corsi biennali di avviamento professionale;

3) di licenza di Scuole Professionali od Artigiane.

Art. 7.

Per avere diritto ad essere ammesso al beneficio della diminuzione del periodo dell'apprendistato di cui all'art. 6 l'apprendista dovrà presentare all'atto della assunzione (o quando ha conseguito il titolo scolastico stabilito, se questo è ottenuto durante il rapporto di lavoro) il titolo scolastico originale o certificato autentico equipollente.

Art. 8.

L'apprendista che ha superato il 17° anno di età ed ha già effettuato almeno quattro quinti del periodo di apprendistato cui va sottoposto ai sensi di quanto disposto dagli artt. 4 e 6, potrà chiedere all'azienda da cui dipende di essere ammesso alla effettuazione di una prova d'arte per poter venire assegnato alla categoria di operaio qualificato prima di terminare il periodo di apprendistato, fatta salva in caso di contestazione la possibilità di ricorso all'apposita Commissione di cui all'art. 3.

Art. 9.

La retribuzione minima dell'apprendista viene determinata dalle percentuali sotto specificate nei confronti dei minimi salariali conglobati previsti dai contratti collettivi nazionali per la categoria degli operai qualificati, che svolgono mansioni corrispondenti a quelle che l'apprendista deve apprendere durante il periodo di tirocinio, e nei confronti dei punti orari delle quote di contingenza, corrisposte a parte per la categoria dei manovali comuni di pari età.

1) *Apprendisti di cui al* Gruppo 1° *dell'art.* 4: *assunti in età dai* 14 *ai* 15 *anni - Durata dell'apprendistato: anni* 5

per il 1° semestre	. . . .	il 30 %
» » 2° »	. . . .	» 35 %
» » 3° »	. . . .	» 40 %
» » 4° »	. . . .	» 45 %
» » 5° »	. . . .	» 50 %
» » 6° »	. . . .	» 55 %
» » 7° »	. . . .	» 60 %
» » 8° »	. . . .	» 65 %
» » 9° »	. . . .	» 70 %
» » 10° »	. . . .	l'80 %

assunti in età dai 15 *ai* 17 *anni - Durata dell'apprendistato: anni* 4

per il 1° semestre	. . . .	il 35 %
» » 2° »	. . . .	» 40 %
» » 3° »	. . . .	» 45 %
» » 4° »	. . . .	» 50 %
» » 5° »	. . . .	» 55 %
» » 6° »	. . . .	» 60 %
» » 7° »	. . . .	» 65 %
» » 8° »	. . . .	l'80 %

assunti in età dai 17 ai 18 anni - Durata dell'apprendistato: anni 3

per il	1° semestre	il 40 %
» »	2° »	» 45 %
» »	3° »	» 55 %
» »	4° »	» 65 %
» »	5° »	» 75 %
» »	6° »	l'80 %

assunti in età dai 18 ai 19 anni - Durata dell'apprendistato: anni 2

per il	1° semestre	il 45 %
» »	2° »	» 55 %
» »	3° »	» 65 %
» »	4° »	l'80 %

2) *Apprendisti di cui al* GRUPPO 2° *dell'art.* 4: *assunti in età dai 14 ai 15 anni - Durata dell'apprendistato: anni 4*

per il	1° semestre	il 30 %
» »	2° »	» 35 %
» »	3° »	» 40 %
» »	4° »	» 45 %
» »	5° »	» 50 %
» »	6° »	» 60 %
» »	7° »	» 70 %
» »	8° »	l'80 %

assunti in età dai 16 ai 17 anni - Durata dell'apprendistato: anni 3

per il	1° semestre	il 35 %
» »	2° »	» 40 %
» »	3° »	» 45 %
» »	4° »	» 50 %
» »	5° »	» 60 %
» »	6° »	l'80 %

assunti in età dai 18 ai 19 anni - Durata dell'apprendistato: anni 2

per il	1° semestre	il 40 %
» »	2° »	» 50 %
» »	3° »	» 65 %
» »	4° »	l'80 %

3) *Apprendisti di cui al* GRUPPO 3° *dell'art.* 4: *assunti in età dai 14 ai 15 anni - Durata dell'apprendistato: anni 3*

per il	1° semestre	il 30 %
» »	2° »	» 35 %
» »	3° »	» 40 %
» »	4° »	» 50 %
» »	5° »	» 60 %
» »	6° »	l'80 %

assunti in età dai 16 ai 17 anni - Durata dell'apprendistato: anni 2 e mezzo

per il	1° semestre	il 35 %
» »	2° »	» 40 %
» »	3° »	» 60 %
» »	4° »	» 70 %
» »	5° »	l'80 %

assunti in età dai 18 ai 19 anni - Durata dell'apprendistato: anni 2

per il	1° semestre	il 45 %
» »	2° »	» 55 %
» »	3° »	» 70 %
» »	4° »	l'80

Art. 10.

Oltre alle normali registrazioni sul libretto di lavoro, all'apprendista sarà rilasciato dall'azienda in caso di risoluzione del rapporto, un documento che attesti i periodi di tirocinio già compiuti.

Art. 11.

Per quanto non previsto dalla presente regolamentazione trovano applicazione nei confronti della categoria degli apprendisti le norme del contratto collettivo nazionale 15 maggio 1953, in quanto applicabili.

Art. 12.

QUALIFICHE OPERAIE

In relazione all'art. 7 del contratto collettivo nazionale di lavoro 15 maggio 1953, gli operai sono classificati nelle seguenti categorie:

OPERAI SPECIALIZZATI

Sono gli operai adibiti a mansioni che richiedono una particolare perizia, una sicura e completa conoscenza dei mezzi di lavoro, delle materie poste in lavorazione e che siano in grado di eseguire lavori particolari che necessitano di competenza pratica conseguente da tirocinio o da preparazione tecnico-pratica.

A titolo di esempio sono compresi in tale categoria:

gli *intagliatori* che, con perizia, eseguono, su preventivo disegno, lavori sia di figura che di ornato;

i *tracciatori ed i preparatori* che, sulla base del disegno, tracciano e preparano il lavoro per gli altri operai;

i *falegnami e gli ebanisti* che interpretano e sviluppano il disegno e su di esso eseguono la costruzione di mobili ed infissi portando a termine i lavori ad essi affidati completamente finiti;

i *modellisti di modelli di legno per fonderie* che interpretano e sviluppano il disegno e su di esso eseguono la costruzione di modelli in legno per fonderia;

gli attrezzisti che provvedono alla costruzione ed alla manutenzione degli attrezzi di lavoro;

i macchinisti che avendo una conoscenza perfetta delle macchine le mettono a punto, eventualmente preparano, affilano e saldano ferri e lame, conoscono e interpretano il disegno inerente alla lavorazione e su di essi eseguono, con perizia qualsiasi lavoro;

i tornitori che conoscono ed interpretano il disegno e su di esso eseguono lavori di qualsiasi complessità;

i lucidatori, i verniciatori, i laccatori ed indoratori che eseguono qualsiasi lavoro di lucidatura, verniciatura, laccatura a mano o a spruzzo o in qualunque lavoro in doratura su qualsiasi legno e preparano tinte e lavorazioni sia per se stessi che per gli operai delle categorie inferiori;

i tappezzieri che, con perizia, sviluppano, tagliano, eseguono e pongono in opera, su preventivo disegno, i lavori di tappezzeria e drappeggio, imbottiscono e rivestono mobili in genere applicando galloni in cucitura, a mano, ecc.;

i carradori specializzati nella costruzione e riparazione di carri e carrozze e compiono qualsiasi lavoro ad essi inerente senza bisogno di guida;

i posatori di pavimenti che lavorano senza bisogno di alcuna guida;

i sedai che interpretano e sviluppano il disegno e su di esso eseguono la costruzione di sedie;

i segantini che preparano ed usano macchine di segheria, saldano, affilano e stradano lame, coltelli, ecc. e che conoscendo bene il legname, non hanno bisogno di guida per sceglierlo ed usarlo convenientemente nelle lavorazioni loro affidate;

i mobilieri in canna, giunco e vimini, che interpretano e sviluppano il disegno e su di esso eseguono la costruzione di mobili in canne, giunco e vimini, portando a termine i lavori loro affidati completamente finiti;

i bottai addetti alle macchine ed alle lavorazioni speciali;

gli ausiliari (meccanici, fabbri, muratori, elettricisti, stagnini, conducenti di caldaie a vapore patentati, conducenti automezzi, ecc.) le cui mansioni rientrano e si assimilano a quelle specificate per gli operai specializzati.

OPERAI QUALIFICATI

Sono i lavoratori che eseguono a regola d'arte qualsiasi lavoro con materiale già tracciato e preparato e che compiono lavori ed operazioni che richiedono il possesso di normali specifiche capacità tecnico-pratiche, conseguite con adeguato tirocinio.

A titolo di esempio sono da considerarsi operai qualificati:

gli intagliatori che eseguono su materiale già tracciato, lavori di ornato o di decorazione;

i falegnami e gli ebanisti che con materiale già tracciato e preparato, eseguono sotto la guida del direttore dell'azienda o di chi per esso, la costruzione di mobili ed affini;

i modellisti di modelli di legno per fonderia che con materiale già tracciato o preparato eseguono sotto la guida del direttore dell'azienda o di chi per esso, la costruzione di modelli in legno per fonderia;

i macchinisti che con macchina loro assegnata eseguono qualsiasi lavoro con materiale già tracciato;

i tornitori che col tornio eseguono lavori semplici e comuni;

i lucidatori, i verniciatori, i laccatori ed i doratori, che eseguono qualsiasi lavoro di tinteggiatura lucidatura, di verniciatura, laccatura e doratura sotto la guida del direttore dell'azienda o di chi per esso e che da soli eseguono lavori semplici;

i tappezzieri che eseguono lavori previsti per l'operaio specializzato con esclusione dello sviluppo dei disegni, del taglio, delle drapperie e delle gallonature in genere;

i carradori che lavorano sotto la guida del direttore dell'azienda o di chi per esso e che eseguono lavori con materiale già tracciato e preparato;

i sediai che, con materiale già tracciato, eseguono sotto la guida del direttore dell'azienda o di chi per esso, la costruzione di sedie;

i segantini addetti al taglio del legname con seghe a mano ed a macchina sotto la guida del direttore della azienda o di chi per esso;

i mobilieri in canne, giunco e vimini che, con materiale già tracciato e preparato, seguono sotto la guida del direttore e di chi per esso, la costruzione di mobili in canne, giunco e vimini;

gli ausiliari (meccanici, fabbri, muratori, elettricisti, stagnini, conducenti di caldaie a vapore, conducenti di automezzi, ecc.) le cui mansioni rientrano e si assimilano a quelle specifiche per gli operai qualificati.

OPERAI COMUNI

(manovali specializzati)

Sono coloro che lavorano in ausilio ad operai delle categorie superiori, anche presso macchine o che sono comunque addetti ad operazioni elementari, complementari, ausiliarie e preparatorie delle varie lavorazioni, per le quali occorra o qualche attitudine o conoscenza, conseguibile in pochi giorni.

MANOVALI COMUNI

Sono gli operai addetti alle operazioni di trasporto, facchinaggio e pulizia, carico e scarico o ad analoghi lavori di fatica, lavori tutti che non comportano speciale conoscenza e pratica del lavoro.

OPERAIE DI 1ª CATEGORIA

Sono le operaie che eseguono lavorazioni con speciale perizia al banco ed alla macchina, e che richiedono specifiche capacità tecnico-pratiche conseguite con adeguato tirocinio.

OPERAIE DI 2ª CATEGORIA

Sono le operaie che eseguono lavori che richiedono attitudini o conoscenza conseguite con breve tirocinio.

OPERAIE DI 3ª CATEGORIA

Sono le operaie che lavorano in ausilio ad operaie delle categorie precedenti e che sono comunque addette ad operazioni elementari, complementari e preparatorie delle varie lavorazioni.

Art. 13.

INDENNITÀ DI DIARIA DI TRASFERTA

In riferimento al disposto di cui al punto 2) dell'articolo 24 del Contratto collettivo nazionale di lavoro si conviene di stabilire per l'operaio comandato a prestare la sua opera fuori del luogo ove normalmente svolge la sua attività, una indennità di diaria di L. 600 per alloggio (qualora sia necessario il pernottamento fuori sede), e di L. 600 per ciascuno dei due pasti giornalieri.

Art. 14.

LAVORI NOCIVI E PERICOLOSI

In riferimento all'art. 26 del Contratto collettivo nazionale di lavoro, le parti si danno reciprocamente atto che per la particolare materia valgono le norme di cui all'accordo provinciale 4 ottobre 1946.

Art. 15.

INDENNITÀ CONSUMO FERRI

Nel caso che i ferri necessari per la lavorazione cui l'operaio è addetto siano di sua proprietà verrà corrisposta all'operaio stesso una indennità giornaliera di L. 25 (venticinque).

Si precisa che l'operaio per aver diritto all'indennità di cui sopra dovrà possedere almeno il seguente corredo di ferri: una pialla, un pialletto, una sponderuola, una tenaglia, un martello, una sega a molla, una mezza sega, quattro scalpelli da taglio, due cacciaviti, una raspa, una lima mezza tonda, un trapano con mandrino, due trivelli.

Art. 16.

DECORRENZA E DURATA

Il presente accordo che avrà vigore dalla data della sua stipulazione essendo parte integrante del Contratto collettivo nazionale di lavoro per l'industria dei prodotti del legno e del sughero 15 maggio 1953, avrà durata sino alla data del 31 dicembre 1954.

Esso potrà essere disdetto da ciascuno dei suoi contraenti con letera R.R. da inviarsi 3 mesi prima della scadenza alle altre parti ed in mancanza di disdetta s'intende tacitamente rinnovato di anno in anno.

Il presente accordo seguirà, comunque, le sorti dell'accordo interconfederale cui si riferisce e qualora quest'ultimo abbia minore durata verrà implicitamente, senza bisogno di alcuna procedura, a scadere con la data di scadenza di esso.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*:
SULLO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 luglio 1961, n. **1106**.

Norme sul trattamento economico e normativo degli operai dipendenti dalle imprese del legno della provincia di Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;

Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;

Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro 19 giugno 1959 per le industrie dei prodotti del legno e del sughero;

Visti, per la provincia di Roma:

— il contratto collettivo integrativo 15 novembre 1955, stipulato tra l'Unione Industriali del Lazio e il Sindacato Provinciale Lavoratori Legno (C.G.I.L.), la Unione Sindacale Provinciale (C.I.S.L.), la Camera Sindacale Provinciale (U.I.L.); e, in pari data, tra l'Unione Industriali e l'Unione Provinciale del Lavoro (C.I.S.Na.L.);

— l'art. 3 del contratto collettivo integrativo 19 dicembre 1950, allegato al predetto contratto;

Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 3 della provincia di Roma, in data 25 febbraio 1960, degli atti integrativi sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta:

Articolo unico.

I rapporti di lavoro costituiti per le attività per le quali è stato stipulato il contratto collettivo integrativo 15 novembre 1955, e relativo allegato, concernente gli operai dell'industria del legno della provincia di Roma, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole degli atti anzidetti, annessi al presente decreto.

Dette norme sono integrative di quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria, purchè con esse compatibili.

I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti gli operai dipendenti dalle imprese del legno della provincia di Roma.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 luglio 1961

GRONCHI

FANFANI — SULLO

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 ottobre 1961
Atti del Governo, registro n. 140, foglio n. 151. — VILLA

CONTRATTO COLLETTIVO 15 NOVEMBRE 1955, INTEGRATIVO DEL CONTRATTO NAZIONALE DI LAVORO 15 MAGGIO 1953, DA VALERE PER GLI OPERAI DELL'INDUSTRIA DEL LEGNO DELLA PROVINCIA DI ROMA

Addì 15 novembre 1955, in Roma, presso la Sede della Unione Industriali del Lazio,

tra

l'UNIONE INDUSTRIALI del Lazio, rappresentata dal Segretario Generale avv. *Carlo Latini*, assistito dal dottor *Pasquale Cirillo;* con la partecipazione dei signori gr. uff. *Silvio Cavatorta,* Presidente della Sezione Legno; comm. *Bruno Santi,* Vice Presidente della Sezione; *Renato Bocchini,* dott. *Alberto Miconi; Mario Tordeschi;*

e

il SINDACATO PROVINCIALE LAVORATORI LEGNO (Sezione della F.I.L.L.B.A.V.) rappresentato dai sigg. *Ivano Massa,* Segretario del Sindacato; *Orlando Cappelli; Giordano Mancini;* assistiti dalla Camera Confederale del Lavoro di Roma e Provincia, in persona del perito ind. *Aldo Properzi;*

l'UNIONE SINDACALE di Roma e Provincia della C.I.S.L., rappresentata dai sigg. *Francesco Parsi,* Segretario dell'Unione e *Luigi Amadei,* Segretario del Sindacato Legno;

la CAMERA SINDACALE PROVINCIALE di Roma della U.I.L., rappresentata dal sig. *Micheli Agostino,* Segretario Sindacale:

Addì 15 novembre 1955, in Roma, presso la Sede della Unione Industriali del Lazio,

tra

l'UNIONE INDUSTRIALI del Lazio, rappresentata dal Segretario Generale avv. *Carlo Latini,* assistito dal dottor *Pasquale Cirillo;* con la partecipazione dei signori gr. uff. *Silvio Cavatorta,* Presidente della Sezione Legno; comm. *Bruno Santi,* Vice Presidente della Sezione; *Renato Bocchini,* dott. *Alberto Miconi; Mario Tordeschi;*

e

l'UNIONE PROVINCIALE DEL LAVORO della C.I.S.N.A.L., rappresentata dal Segretario Sindacale *Marino Tilli;* è stato stipulato il presente contratto collettivo di lavoro, integrativo del contratto nazionale di lavoro per le industrie del legno e del sughero 15 maggio 1953, da valere per gli operai dipendenti dalle aziende di Roma e provincia, esercenti l'industria del legno.

Art. 1.

PARTE GENERALE

Il presente contratto collettivo provinciale costituisce parte integrante del contratto collettivo nazionale di lavoro 15 maggio 1953, e ad esso le parti stipulanti fanno riferimento per quanto nel contratto provinciale stesso non è previsto.

Art. 2.

CLASSIFICAZIONE DELLE QUALIFICHE

Gli operai sono classificati in base alle categorie sotto elencate:

MACCHINISTI

OPERAI EXTRA

Attrezzisti: Sono coloro le cui mansioni consistono nella perfetta messa a punto di ogni macchina dello stabilimento, nella manutenzione in perfetta efficienza delle stesse e delle relative attrezzature; nonchè nella esecuzione delle controsagome in ferro per le scorniciature. Si intendono compresi in questa categoria anche quegli operai che, pur lavorando alle macchine, compiono con continuità quei lavori che sono propri dell'attrezzista.

OPERAI SPECIALIZZATI

Sono coloro che, avendo conoscenza perfetta della macchina su cui lavorano, la preparano, e se necessario affilano ferri e saldano lame; conoscono il disegno inerente alla lavorazione, e su di esso eseguono, con perizia, qualsiasi lavoro senza bisogno di guida.

OPERAI QUALIFICATI

Sono coloro che eseguono qualsiasi lavoro con materiale già tracciato sotto la guida di operai di categoria superiore.

OPERAI COMUNI O MANOVALI SPECIALIZZATI

Sono coloro che lavorano in ausilio agli operai alle macchine o che da soli eseguono lavori semplici per i quali non è richiesta alcuna competenza tecnica né periodo di apprendistato.

EBANISTI E FALEGNAMI

OPERAI EXTRA

Intagliatori: Sono coloro che, sulla base del disegno da essi stessi o da altri preventivamente sviluppato, eseguono con perizia lavori sia di figura che di ornato.

Preparatori: Sono coloro che, sulla base del disegno da essi stessi sviluppato, preparano il lavoro anche nei particolari costruttivi, seguendone la realizzazione.

OPERAI SPECIALIZZATI

Sono coloro che eseguono da soli, e senza guida alcuna, con l'ausilio di piante e profili al vero, qualsiasi lavoro già preparato, portandolo a termine completamente finito; e che solo in casi eventuali, preparano per loro stessi piccoli lavori che vengono ad essi affidati con l'ausilio di piante e profili al vero, portandoli a termine completamente finiti.

OPERAI QUALIFICATI

Sono coloro che, eseguono lavori già preparati, sotto la guida di operai di categoria superiore, portandoli a termine finiti.

OPERAI COMUNI O MANOVALI SPECIALIZZATI

Sono coloro che lavorano in ausilio agli operai di qualifica superiore o che da soli eseguono lavori semplici per i quali non è richiesta competenza tecnica né periodo di apprendistato.

TORNITORI

OPERAI SPECIALIZZATI

Sono coloro che, conoscendo il disegno, su di esso eseguono lavori di qualsiasi complessità.

OPERAI QUALIFICATI

Sono coloro che eseguono lavori semplici e comuni.

LUCIDATORI - VERNICIATORI - LACCATORI

OPERAI SPECIALIZZATI

Sono coloro che eseguono qualsiasi lavoro ben rifinito di lucidatura, ovvero di verniciatura o laccatura a mano o a spruzzo, e preparano tinte e lavorazioni sia per se stessi che per gli operai delle categorie inferiori, senza bisogno di guida.

OPERAI QUALIFICATI

Sono coloro che sotto la guida di operai di categoria superiore, eseguono qualsiasi lavoro ben rifinito di tinteggiatura e lucidatura, ovvero di verniciatura o laccatura e che da soli eseguono lavori semplici.

OPERAI COMUNI O MANOVALI SPECIALIZZATI

Sono coloro che eseguono lavori semplici per i quali non si richiedono capacità tecniche, né periodo di apprendistato.

Dichiarazione a verbale:

Nelle voci predette non si intendono compresi i doratori, decoratori e laccatori che eseguono lavori di stile a carattere artistico.

TAPPEZZIERI

OPERAI EXTRA

Sono coloro che con perizia sviluppano tagliano, eseguono e pongono in opera senza alcuna guida, secondo lo stile delle varie epoche, lavori di tappezzeria e drappeggio, imbottiscono e rivestono mobili in pelle o in stoffa.

OPERAI SPECIALIZZATI

Sono coloro che tagliano, eseguono e pongono in opera sulla base del disegno lavori di tappezzeria e drappeggio, imbottiscono e rivestono mobili in genere applicando galloni in cucitura a mano.

OPERAI QUALIFICATI

Sono coloro che eseguono lavori in preparazione fino alla prima imbottitura ed aiutano gli operai della categoria superiore nella posa in opera di tendaggi e parati.

DONNE CUCITRICI

OPERAIE DI 1ª CATEGORIA

Sono coloro che eseguono lavori in cucitura, sia a mano che a macchina, su qualsiasi tessuto o pelle.

OPERAIE DI 2ª CATEGORIA

Sono coloro che eseguono le operazioni di cui sopra, esclusa la cucitura in pelle.

FABBRICANTI DI SEDIE CURVE, COMUNI E DI SERIE

OPERAI SPECIALIZZATI

Sono coloro che, con l'eventuale ausilio di campioni o piante e profili al vero, eseguono, senza nessuna guida, la costruzione di sedie, portando a termine i lavori ad essi affidati completamente finiti.

OPERAI QUALIFICATI

Sono coloro che eseguono lavori già preparati, sotto la guida di operai di categoria superiore, portandoli a termine finiti.

OPERAI COMUNI O MANOVALI SPECIALIZZATI

Sono coloro che lavorano in ausilio agli operai di qualifica superiore o che da soli eseguono lavori semplici per i quali non è richiesta competenza tecnica né periodo di apprendistato.

Chiarimento a verbale:

Quei lavoratori, che pur essendo dipendenti da fabbriche di sedie sono normalmente adibiti alla costruzione di sedie che abbiano caratteristiche e requisiti di lavori di ebanisteria, si intendono inquadrati nelle categorie del gruppo «« Ebanisti e Falegnami ».

Voci comuni a tutti i settori

MANOVALI COMUNI

Sono coloro che compiono normalmente lavori di trasporto, di carico e scarico o di fatica, inerenti alla azienda, ed altri lavori di pulizia in genere.

AUSILIARI

Operai specializzati: Fuochisti con patente di 2° grado; autisti meccanici; elettricisti; idraulici; meccanici; muratori: i quali svolgano il proprio lavoro con perizia e capacità senza guida alcuna.

Operai qualificati: Autisti non meccanici; motocarristi.

Operai comuni o manovali specializzati: Fattorini e uscieri (senza particolari mansioni di responsabilità); portieri e guardiani.

Manovali comuni: Custodi addetti a servizi igienici, spogliatoi, refettori, posteggi, ecc.

Dichiarazione a verbale:

Per gli altri settori disciplinati dal Contratto nazionale per la industria del legno e del sughero, che non sono specificatamente contemplati nella presente regolamentazione integrativa provinciale, valgono — in quanto applicabili — le norme contenute in questa ultima.

Le parti, però, si riservano di provvedere alla stipulazione di eventuale accordo aggiuntivo, qualora se ne presenti la opportunità.

Art. 3.

FESTIVITÀ INFRASETTIMANALI

Data la coincidenza della festività di legge dei SS. Pietro e Paolo (29 giugno) con quella del Santo Patrono della città di Roma, si conviene riconoscere, sempre per la città di Roma, anche la festività di San Filippo Neri (26 maggio).

Art. 4.

INDENNITÀ DI ZONA MALARICA

In relazione al disposto dell'art. 25 del contratto nazionale, viene determinata in L. 50 (cinquanta) giornaliere la indennità da corrispondere agli operai che, per ragioni di lavoro, vengano trasferiti da zona non malarica a zona riconosciuta malarica.

Art. 5.

INDENNITÀ DI CONSUMO FERRI

Nel caso che i ferri necessari per la lavorazione cui l'operaio è addetto siano di sua proprietà, verrà corrisposta all'operaio stesso una indennità giornaliera di L. 30 (trenta).

Per avere diritto alla indennità di cui sopra l'operaio, dovrà possedere almeno il seguente corredo di ferri: una pialla; due pialletti; una sponderuola; una tenaglia; un martello; una sega a molla; una mezza sega; sei scalpelli da taglio; una punta da raschiare; due cacciaviti; una raspa; una lima mezza tonda; un trapano con mandrino; tre punte da trapano; due trivelli.

Tale indennità non sarà considerata, ad alcun effetto, parte integrante della retribuzione.

Art. 6.

LAVORI DISAGIATI, NOCIVI E PERICOLOSI

Con riferimento all'art. 26 del contratto nazionale, sono considerati *pericolosi* i lavori eseguiti su scale aeree o su ponti mobili, nonché la posa in opera degli infissi che si svolga ad una altezza non inferiore a metri 5 da terra o dal pavimento.

Sono considerati *nocivi* i lavori di verniciatura alla nitrocellulosa a spruzzo, di produzione di farina di legno, di produzione di agglomerati di sughero con catrame, di trattazione del legno a base di sostanze tossiche, qualora, nonostante l'adozione di efficienti impianti di aspirazione, permanga un ambiente nocivo.

Ai lavoratori comandati a svolgere siffatti lavori e limitatamente alle ore di effettiva prestazione nei lavori medesimi, verrà corrisposta una indennità speciale del 10 per cento sul minimo di paga conglobata, con facoltà alle aziende di assorbire fino a concorrenza, quanto eventualmente già concesso allo stesso titolo.

Agli operai costretti a lavorare in locali a temperatura superiore ai 40 gradi, e, nei tre mesi estivi, a temperatura superiore ai 50 grati, sarà corrisposta l'indennità speciale di cui al comma precedente.

Art. 7.

TRASFERTA

L'indennità sostitutiva prevista nel punto 2° del primo comma dell'art. 24 del contratto collettivo na-

zionale di lavoro 15 maggio 1953, viene determinata in L. 550 (cinquecentocinquanta) per ogni pasto e in L. 850 (ottocentocinquanta) per il pernottamento.

Art. 8.

NORMA TRANSITORIA

Con riferimento all'art. 6 del contratto nazionale di lavoro, riguardante la regolamentazione integrativa dell'apprendistato, le parti si riservano di incontrarsi entro tre mesi dalla stipulazione del presente contratto provinciale. Nel frattempo si considerano in vigore — oltre alle norme della legge 19 gennaio 1955, n. 25 — le disposizioni contenute in materia nel precedente contratto provinciale (in quanto, naturalmente, compatibili con le norme della legge predetta).

Art. 9.

DECORRENZA E DURATA

Il presente contratto collettivo di lavoro ha decorrenza dal 21 novembre 1955 e la durata di due anni da tale data, intendendosi tacitamente rinnovato di anno in anno, qualora non disdetto da una delle parti con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, almeno tre mesi prima della scadenza.

ALLEGATO

CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO DI LAVORO 19 DICEMBRE 1950

(RICHIAMATO ALL'ART. 8 DEL CONTRATTO PROVINCIALE 15 NOVEMBRE 1955)

(*Omissis*).

Art. 3.

APPRENDISTATO ED ISTRUZIONE PROFESSIONALE

Con riferimento all'art. 6 del contratto nazionale 28 dicembre 1948, il periodo di apprendistato viene disciplinato come segue:

anni 4 per il gruppo *A*)
anni 3 per il gruppo *B*)

Per il gruppo *B*), qualora l'apprendista venga assunto all'età di 14 anni, il periodo di apprendistato potrà essere elevato a quattro anni.

Agli apprendisti dipendenti da Ditte inquadrate nel settore del legno verrà concessa la riduzione di un'ora sull'orario normale, onde permettere loro di frequentare i corsi professionali istituiti per la categoria e limitatamente ai giorni nei quali detti corsi sono aperti e funzionanti e sempreché detti corsi non si svolgano fuori del normale orario di lavoro.

L'apprendista che chiede di usufruire della concessione di cui sopra, dovrà documentare, giornalmente, l'avvenuta frequenza del corso professionale con l'esibire un documento di frequenza firmato giornalmente dai professori del corso.

Ove non risulti comprovata la frequenza del Corso l'ora concessa per detta frequenza non verrà retribuita.

L'apprendista che, pur avendo richiesto di usufruire del permesso per frequentare i corsi, per tre volte consecutive non avrà potuto comprovare la propria frequenza al Corso professionale, sarà comminata la sospensione per sei giorni; in caso di recidiva potrà essere licenziato in tronco come colpevole di grave mancanza disciplinare.

(*Omissis*).

Visti il contratto, e l'allegato che precedono,
il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:
SULLO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
20 luglio 1961, n. **1107.**

Norme sul trattamento economico e normativo degli operai dipendenti dalle imprese esercenti l'attività di escavazione e lavorazione dei materiali lapidei della provincia di Ascoli Piceno.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;

Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;

Visto il contratto collettivo nazionale 11 luglio 1959, per gli operai dipendenti da aziende esercenti l'attività di escavazione e lavorazione dei materiali lapidei;

Visto, per la provincia di Ascoli Piceno, il contratto collettivo integrativo 1 ottobre 1959, stipulato tra l'Associazione degli Industriali e la Camera Confederale del Lavoro, l'Unione Sindacale Provinciale - C.I.S.L.;

Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 1 della provincia di Ascoli Piceno, in data 12 maggio 1960, del contratto sopra indicato, depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta:

Articolo unico

I rapporti di lavoro costituiti per le attività per le quali è stato stipulato, per la provincia di Ascoli Piceno, il contratto collettivo integrativo 1 ottobre 1959, per gli operai dipendenti dalle aziende esecenti l'attività di escavazione e lavorazione del travertino e del marmo, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole del contratto collettivo anzidetto, annesso al presente decreto.

Dette norme sono integrative di quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria, purchè con esse compatibili.

I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti gli operai dipendenti dalle imprese esercenti l'attività di escavazione e lavorazione del travertino e del marmo della provincia di Ascoli Piceno.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 luglio 1961

GRONCHI

FANFANI — SULLO

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *settembre* 1961
Atti del Governo, registro n. 140, *foglio n.* 130. — VILLA

CONTRATTO COLLETTIVO 1 OTTOBRE 1959, INTEGRATIVO DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE 11 LUGLIO 1959, PER GLI OPERAI DIPENDENTI DA AZIENDE ESERCENTI L'ATTIVITA DI ESCAVAZIONE E LAVORAZIONE DEL TRAVERTINO E DEL MARMO DELLA PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

L'anno 1959, il giorno 1° del mese di ottobre, in Ascoli Piceno:

tra

l'ASSOCIAZIONE DEGLI INDUSTRIALI della Provincia di Ascoli Piceno rappresentata dal suo Presidente P.I.E. comm. *Francesco Tavoletti* e dal Presidente della Sezione Provinciale Industrie Varie, P.I.E. cav. *Giovanni Angelini*, assistiti dal Direttore della Associazione, comm. *Pasquale Crispo*;

la CAMERA CONFEDERALE DEL LAVORO della Provincia di Ascoli Piceno, rappresentata dai propri Segretari signori: *Marcello Luzi* e *Serafino Baiocchi* e dal Segretario del Sindacato Provinciale Lavoratori Industrie Estrattive, sig. *Filippo De Vecchis*;

la UNIONE SINDACALE PROVINCIALE CISL rappresentata dal proprio Segretario Generale dott. *Dante Risponi* e dal Segretario della F.I.L.C.A. sig. *Vincenzo Specca*. assistiti dai signori *Giuseppe Leonetti* e *Nello Montecubiano*, dell'Ufficio Sindacale:

è stato stipulato il presente contratto, integrativo del contratto collettivo nazionale di lavoro 11 luglio 1959, da valere per gli operai dipendenti da aziende esercenti l'attività di escavazione e lavorazione del travertino e del marmo della Provincia di Ascoli Piceno.

Art. 1.

CLASSIFICAZIONE DEGLI OPERAI

Con riferimento all'art. 5 del contratto collettivo nazionale di lavoro, gli operai sono classificati ed inquadrati in base alle quattro categorie in esso previste, secondo le attribuzioni in appresso specificate:

a) *Operai specializzati*:

Primo scalpellino:

E' colui che esegue, su qualsiasi materiale lapideo, da solo e senza guida alcuna, sulla scorta di disegni esecutivi o profili al vero, ricavando dai medesimi, ove necessario, il relativo modine, ornati architettonici, nonchè mensole, basi. capitelli e cornici tutti a più membrature e risalti di particolare complessità e ricercatezza. Rientrano inoltre nella categoria gli addetti alla posa in opera dei suddetti lavori, quando abbiano specifiche capacità di compierli su disegni di esecuzione e senza la guida del superiore.

Primo segatore:

E' colui che, oltre a compiere le operazioni proprie del segatore qualificato, provvede altresì, sulla base delle direttive di massima impartitegli dal superiore diretto, alla scelta dei blocchi ed alla organizzazione del carico di essi sugli appositi carrelli porta-blocchi.

Primo filista:

E' colui che, oltre ad attendere al lavoro proprio del filista qualificato, assolve anche a compiti organizzativi nei riguardi di altri filisti dello stesso bacino.

Primo fresatore:

E' colui che alla fresatrice, con adeguata conoscenza della macchina e degli abrasivi da usare, esegue da solo e rifinisce a perfetta regola d'arte su qualunque materiale lapideo qualsiasi cornice architettonica a più membrature o lavori architettonici di analoga difficoltà esecutiva, ottenibile con la fresatrice a lui affidata.

Ausiliari specializzati.

b) *Operai qualificati*:

Scalpellino:

E' colui che esegue, su qualsiasi materiale lapideo e sotto la guida del superiore diretto, lavori di riquadratura quali: soglie a più battenti, gradini, zoccolature, nonchè mensole, basi, cornici, capitelli ed altri lavori architettonici non di particolare complessità e ricercatezza.

Fresatore:

E' colui che, su precise indicazioni impartitegli dal superiore, esegue con la macchina fresatrice qualsiasi lavoro che non rientri tra quelli compresi nelle mansioni del fresatore specializzato.

Filista:

E' colui che provvede ad eseguire tutte le operazioni necessarie per il montaggio e il funzionamento dell'impianto di filo elicoidale per la esecuzione dei tagli al masso o in piazzale.

Segatore:

E' colui che, in base a precise istruzioni impartitegli dal superiore diretto, fa funzionare i telai a lui affidati, provvedendo anche a tutte le operazioni relative che vanno dal rifornimento dei telai allo scarico dei medesimi, comprese quindi armature e disarmature dei telai.

Lucidatore a mano:

E' colui che esegue a mano le lucidature e levigature dei materiali lapidei.

Lucidatore a macchina:

E' colui che, con la macchina lucidatrice, lucida e leviga qualsiasi materiale lapideo.

Sbozzatore:

E' colui che è addetto alla sbozzatura e riquadratura dei blocchi di materiale lapideo.

Cavatore:

E' colui che, nelle cave di travertino, compie tutti i lavori necessari alla sezionatura ed alla escavazione della pietra.

Primo uomo di manovra:

E' colui che, in una squadra da lui non costituita e senza nessuna mansione e responsabilità disciplinare nei confronti degli altri uomini, è posto alla testa della squadra stessa allo scopo di sincronizzare i movimenti e di dare uniformità agli sforzi che la squadra deve compiere. Qualora all'operaio posto a capo della squadra, oltre alle mansioni suddette, siano affidati compiti organizzativi e disciplinari, il medesimo avrà diritto al riconoscimento della qualifica corrispondente alle mansioni svolte.

Ausiliari qualificati.

c) *Manovali specializzati*

Cigliarolo:

E' colui che è addetto alle operazioni di finitura del ciglio normale da marciapiede.

Aiuto filista.

Manovali addetti alla manovra in cava ed in stabilimento.

d) *Manovali comuni*:

Sono gli uomini addetti alla scoperta, gli addetti al carico, allo scarico ed al trasporto dei detriti e materiali in genere, e gli addetti alla pulizia in genere.

Con riferimento alla classificazione del lucidatore a mano nella categoria degli operai qualificati, le parti concordano che potranno essere considerati operai specializzati solamente quei lucidatori a mano che — cosa assolutamente eccezionale nella zona del travertino — avendone la specifica capacità, compiono lavori di stuccatura, patinatura e lucidatura a perfetto specchio di altri materiali lapidei di ogni genere e di ogni colore.

Art. 2.

LAVORI SPECIALI

Ai sensi dell'art. 20 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, gli operai addetti ai lavori speciali su scale aeree, bilance e funi (considerato che tali lavori non si effettuano nelle cave e negli stabilimenti, ma possono essere effettuati in cantieri di costruzione) avranno diritto ad una indennità nella misura del 12% da computarsi sulla retribuzione globale (cioè: paga base e indennità di contingenza) limitatamente al periodo per il quale vi vengono addetti.

Per i lavori in acqua, intendendosi per tali quelli nei quali, malgrado i mezzi protettivi disposti dall'azienda, l'operaio è costretto a lavorare con i piedi immersi dentro l'acqua o melma di altezza superiore a cm. 12, verrà corrisposta una indennità nella misura del 15 per cento da computarsi sulla retribuzione globale (cioè: paga base e indennità di contingenza) limitatamente al periodo per il quale vi vengono addetti.

Agli operai soggetti a stillicidio continuo sarà corrisposta una maggiorazione del 6 per cento sulla retribuzione globale (paga base e indennità di contingenza).

Art. 3.

DECORRENZA E DURATA

Il presente contratto integrativo avrà la stessa decorrenza e durata del contratto collettivo nazionale di lavoro 11 luglio 1959.

Per quanto non previsto dal presente contratto integrativo, le parti stipulanti fanno riferimento al contratto collettivo nazionale di lavoro 11 luglio 1959, del quale questo è parte integrante.

Agli effetti dell'eventuale disdetta e delle eventuali tacite proroghe, esso seguirà le sorti del contratto collettivo nazionale di lavoro stipulato in data 11 luglio 1959.

Le parti convengono che l'applicazione economica conseguente alla pattuizione contenuta nel presente contratto, avrà luogo a partire dal 1° ottobre 1959.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*:
SULLO

PETTINARI UMBERTO, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

(9151321) Roma, 1961 - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.